PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

28.2.2006 PE 370.179v01-00

EMENDAMENTI 6-46

Progetto di parere **(PE 367.833v01-00)**
di Emine Bozkurt
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Proposta di regolamento (COM(2005)280 def. – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)(CNS)

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento presentato da Claire Gibault	
Emendamento 6 Considerando 2	
(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa ***e dei diversi strumenti giuridici come la Carta dei diritti del fanciullo,*** nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. fr

Motivazione

I bambini appartengono ad un gruppo particolarmente vulnerabile, è quindi molto importante dedicare loro un'attenzione specifica su cui è necessario insistere.

Emendamento presentato da Claire Gibault

Emendamento 7
Considerando 4

(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.	(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo ***e i diritti del bambino,***rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.

Or. fr

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 8
Considerando 13

(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti	(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti

fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.	fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione. ***In tutte le relazioni si deve tener conto senza alcuna limitazione della integrazione della dimensione di genere.***

Or. de

Motivazione

L'integrazione della dimensione di genere dovrebbe avere un ruolo fondamentale nei lavori dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Claire Gibault

Emendamento 9
Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) L'Agenzia dovrebbe contribuire a sostenere una politica pubblica di difesa dei diritti del bambino definendo programmi specifici che garantiscano un rispetto assoluto dei suoi diritti.

Or. fr

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 10
Articolo 2

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle	L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle

competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti ***quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza***.	competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti.

Or. pl

Motivazione

L'Unione europea non dovrebbe impegnarsi su questioni attinenti ai metodi di funzionamento di organizzazioni non governative, in quanto queste potrebbero rivelarsi essere organizzazioni parapolitiche coinvolte in uno degli aspetti della vita sociale, il che potrebbe contravvenire alle leggi sui partiti politici negli Stati membri.

Emendamento presentato da Edit Bauer

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.	4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta ***del Parlamento europeo, del Consiglio o*** della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento pone rimedio alle lacune summenzionate estendendo la responsabilità dell'agenzia, che dovrà rispondere nei confronti di tutte le istituzioni dell'UE.

Emendamento presentato da Claire Gibault

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I diritti del bambino sono un fattore determinante del rispetto dei diritti fondamentali, per cui l'Agenzia deve adoperarsi per realizzare e favorire azioni prioritarie che tengano conto unicamente dell'interesse superiore del bambino, in particolare destinate ai bambini più diseredati, ai bambini abbandonati e ai bambini in situazioni di disagio psichico e affettivo. Instaura un dialogo costruttivo con gli Stati membri al fine di adoperarsi per tutelare tutti i diritti del bambino.

Or. fr

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati ***rilevanti, obiettivi, attendibili e*** comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dalle agenzie della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati;	a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione ***in modo rilevante, obiettivo e attendibile, garantendo la protezione dei dati di carattere personale e il diritto alla proprietà intellettuale,*** di informazioni e dati comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dalle agenzie della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati;

Or. pl

Motivazione

Nelle sue pubblicazioni l'Agenzia deve garantire la protezione dei dati di carattere personale e dei diritti d'autore.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) predispone metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;	b) predispone***, tenendo conto dell'integrazione della dimensione di genere,*** metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

f) pubblica un rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali***, segnalando anche gli esempi di pratiche corrette***;	f) pubblica***, una volta espletati questi compiti,*** un rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali;

Or. pl

Motivazione

Non è altro che un'espressione di opinioni e un'interferenza nella politica interna degli Stati membri; non ha nulla a che fare con la protezione dei diritti umani.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 1, lettera i)

i) ***rafforza la cooperazione*** con la società civile, comprese le organizzazioni non governative, le parti sociali, i centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e altri soggetti od organismi interessati alla problematica dei diritti fondamentali, in particolare *mediante la creazione di reti,* ***promuovendo il dialogo a livello europeo e partecipando se del caso a dibattiti o riunioni a livello nazionale***;	i) con la società civile, comprese le organizzazioni non governative, le parti sociali, i centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e altri soggetti od organismi interessati alla problematica dei diritti fondamentali, in particolare *mediante la creazione di reti*;

Or. pl

Motivazione

Non è altro che un'espressione di opinioni e un'interferenza nella politica interna degli Stati membri; non ha nulla a che fare con la protezione dei diritti umani.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 1, lettera j)

j) organizza, insieme agli altri soggetti interessati, conferenze, campagne, tavole rotonde, seminari e riunioni a livello europeo;	***soppresso***

Or. pl

Motivazione

La lettera j) è coperta dalla lettera k).

Emendamento presentato da Edit Bauer

Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;	b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro ***la discriminazione,*** il razzismo e la xenofobia***, la protezione delle minoranze nazionali tradizionali e la protezione della dignità umana e dei diritti umani dei gruppi più vulnerabili***;

Or. en

Motivazione

La definizione delle aree tematiche deve comportare inevitabilmente, oltre alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, priorità quali la protezione dei diritti umani delle minoranze nazionali tradizionali e di altri gruppi vulnerabili quali gli immigrati, i disabili, ecc.

Emendamento presentato da Claire Gibault

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;	b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia; ***la stessa attenzione deve essere accordata ai settori d'azione tematici in cui vengono perpetrate le violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti del bambino;***

Or. fr

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;	b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia***, l'omofobia e l'islamofobia***;

Or. sv

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; ***questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;***	b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia***, che corrispondono alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali***;

Or. pl

Motivazione

L'Agenzia deve interessarsi a tutti gli aspetti della vita degli individui nella società.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuovo)

	b bis) è conforme all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne, e all'articolo 3 dello stesso trattato, secondo cui l'azione della Comunità a norma di detto articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;

Or. sv

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 1

1. L'Agenzia ***realizza e coordina le necessarie reti di informazione. Dette reti sono concepite in modo da*** garantire che siano ***fornite informazioni obiettive***, attendibili e comparabili, ***basate*** sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati.	1. L'Agenzia ***raccoglie e tratta le informazioni destinate a*** garantire che siano ***forniti dati obiettivi***, attendibili e comparabili, ***basati*** sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati.

Or. pl

Motivazione

La formulazione proposta non è conforme al testo consolidato dell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (che integra le modifiche introdotte dal trattato di Nizza), in quanto travalica i limiti delle competenze comunitarie.

Emendamento presentato da Edit Bauer

Emendamento 24
Articolo 9

L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, ***con particolare*** riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende l'obbligo del Consiglio d'Europa di designare una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11.	L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, ***tra l'altro*** riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5***, nell'intento di evitare un'inutile duplicazione delle attività già intraprese dal Consiglio d'Europa***. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende l'obbligo del Consiglio d'Europa di designare una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia***,*** in conformità con l'articolo 11***, e dell'Ufficio di presidenza, in conformità con l'articolo 12***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento pone rimedio alle lacune summenzionate estendendo la responsabilità dell'agenzia, che dovrà rispondere nei confronti di tutte le istituzioni dell'UE.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1, alinea

1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata ***esperienza*** nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche,	1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata ***formazione superiore*** nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni

designate come segue:	pubbliche, designate come segue:

Or. pl

Motivazione

Formazioni superiori adeguate in materia, ad esempio, di diritto internazionale, politologia o relazioni internazionali che pongano particolare enfasi sui diritti umani consentono all'Agenzia di espletare correttamente i compiti che le incombono.

È impossibile designare una persona indipendente. In effetti i governi, i deputati al Parlamento europeo e i membri della Commissione provengono da aree politiche ben definite e rappresentano idee precise. Le persone in questione saranno raccomandate da deputati o governi aventi opinioni stabilite sui diritti umani e non è opportuno utilizzare il termine "indipendente" perché non riflette la realtà. I rappresentanti della Commissione in particolare dovrebbero distinguersi per la loro conoscenza della materia. Peraltro vi sono associazioni e organizzazioni non governative in numerosi Stati membri dell'Unione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) una personalità ***indipendente*** designata da ciascuno Stato membro;	a) una personalità designata da ciascuno Stato membro;

Or. pl

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, comma 1, alinea.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 27
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) una personalità ***indipendente*** designata dal Parlamento europeo;	b) una personalità designata dal Parlamento europeo;

Or. pl

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 28
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

c) una personalità ***indipendente*** designata dal Consiglio d'Europa;	c) una personalità designata dal Consiglio d'Europa;

Or. pl

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, comma 1, alinea.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 29
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

d) due rappresentanti della Commissione.	d) due rappresentanti della Commissione ***designati aventi una competenza comprovata da una formazione superiore in materia di diritto internazionale o relazioni internazionali e dalla pubblicazione di almeno un lavoro scientifico in tale ambito***.

Or. pl

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, comma 1, alinea.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 30
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2

Le persone di cui alla lettera a) devono:	Le persone di cui alla lettera a) devono:
– ricoprire responsabilità di alto livello ***nella gestione di un istituto nazionale indipendente*** nel settore dei diritti dell'uomo; oppure	– ricoprire responsabilità di alto livello ***in istituzioni e associazioni nazionali*** nel settore dei diritti dell'uomo; oppure
– possedere una profonda esperienza nel	– possedere una profonda esperienza nel

campo dei diritti fondamentali, maturata nel contesto di altre ***istituzioni o organismi indipendenti***.	campo dei diritti fondamentali, maturata nel contesto di altre ***organizzazioni nel settore dei diritti dell'uomo***.

Or. pl

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, comma 1, alinea.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 31
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo))

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere costituito al 50% da donne al fine di garantire la loro partecipazione paritetica ai processi decisionali.

Or. de

Motivazione

Sin dall'inizio l'Agenzia dovrebbe essere considerata come esempio quanto alla partecipazione della donna al processo decisionale.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 32
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri e le istituzioni che designano i membri del consiglio di amministrazione mirano ad assicurare una rappresentazione equilibrata di donne e uomini nel consiglio.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 33
Articolo 11, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti sulla base dei quali è stato designato, ***questi ne informa immediatamente*** la Commissione e il direttore dell'Agenzia. La parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro per la restante durata del mandato.	Tuttavia, qualora un membro ***perda l'appoggio del governo, della Commissione***, ***delle organizzazioni non governative o*** non possieda più i requisiti sulla base dei quali è stato designato, la Commissione e il direttore dell'Agenzia ***ne vengono immediatamente informati***. La parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro per la restante durata del mandato.

Or. pl

Motivazione

Il presente emendamento pone l'accento sull'integrità e la trasparenza dei lavori dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 34
Articolo 11, paragrafo 6

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. ***Il presidente esprime il voto decisivo.*** La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).	6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

Or. fr

Motivazione

Trattandosi della decisione in seno al consiglio di amministrazione il presidente dovrebbe

essere posto su un piano di parità con gli altri membri del Consiglio.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 35
Articolo 11, paragrafo 7

7. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione una volta ***l'anno***, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.	7. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione una volta ***a trimestre***, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

Or. pl

Motivazione

Il consiglio d'amministrazione deve riunirsi con più frequenza se vuole lavorare efficacemente.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 36
Articolo 11, paragrafo 8

8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere ***può assistere*** alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.	8. Il direttore***/la direttrice*** dell'Istituto europeo per la parità di genere ***partecipa*** alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore***/osservatrice al fine di coordinare i programmi annuali di lavoro.*** I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.

Or. de

Motivazione

Le collaborazioni pratiche dei due istituti sono in linea con il considerando 15 della proposta

della Commissione.

Emendamento presentato da Edit Bauer

Emendamento 37
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione.	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione***, dalla persona nominata al consiglio di amministrazione dal Consiglio d'Europa*** e da due rappresentanti della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare le disposizioni volte ad evitare la duplicazione delle attività del Consiglio d'Europa e a dare a quest'ultimo la possibilità di essere rappresentato in seno all'Agenzia, fornendo in tal modo un meccanismo concreto che contribuisce ad evitare la duplicazione del lavoro del Consiglio d'Europa e ad assicurare la coerenza e la complementarità.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 38
Articolo 13, paragrafo 1

1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali ***nonché*** della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione ***può essere invitato a rendere*** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e ***a rispondere*** alle domande dei membri di tale commissione.	1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione ***o da una commissione parlamentare competente in materia di controllo***. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali***,*** della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali ***nonché della comprovata pubblicazione di almeno un lavoro scientifico in tale ambito***. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione ***o dalla commissione rende*** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del

Parlamento europeo e ***risponde*** alle domande dei membri di tale commissione.

Or. pl

Motivazione

Il direttore deve in particolare distinguersi per la sua conoscenza della materia e la commissione deve essere abilitata a procedere a una selezione – è su questo che si fondano il parlamentarismo e la democrazia in un parlamento funzionante. Togliere tale prerogativa al Parlamento condurrebbe quest'ultimo e i suoi deputati ad adottare posizioni soggettive laddove invece è richiesta oggettività per esaminare e determinare il ruolo e le funzioni del direttore.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 39
Articolo 14, paragrafo 1

1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni ***non governative operanti nel settore*** dei diritti fondamentali ***e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale***.	1. Il Forum è composto da rappresentanti ***delle associazioni e*** delle organizzazioni ***che lottano per la difesa*** dei diritti fondamentali ***e il rispetto dei diritti umani***.

Or. pl

Motivazione

L'obiettivo del Forum è la difesa dei diritti umani. L'emendamento menziona sia il settore di attività dei partecipanti al Forum sia gli organi da cui provengono, senza enumerazioni inutili.

Emendamento presentato da Claire Gibault

Emendamento 40
Articolo 14, paragrafo 1

1. Il Forum è composto da rappresentanti	1. Il Forum è composto da rappresentanti

delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.	delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali ***e dei diritti del bambino,*** della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.

Or. fr

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 41
Articolo 14, paragrafo 2

2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di amministrazione. Il numero di detti membri è limitato a ***100***. Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.	2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di amministrazione. Il numero di detti membri è limitato a ***25***. Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.

Or. pl

Motivazione

Dato che la Comunità annovera 25 membri, il numero dei membri partecipanti al Forum può essere limitato a 25.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 42
Articolo 15, paragrafo 1

1. L'Agenzia assolve i suoi compiti ***in completa indipendenza***.	1. L'Agenzia assolve i suoi compiti ***conformandosi ai principi di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la***

Comunità europea.

Or. pl

Motivazione

La formulazione proposta non è conforme al testo consolidato dell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (che integra le modifiche introdotte dal trattato di Nizza), in quanto travalica i limiti delle competenze comunitarie.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 43
Articolo 19, paragrafo 3

3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse:	3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse:
a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione"); ***nonché***	un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione");
b) pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;	
Tali entrate possono essere integrate da:	
a) contributi volontari versati dagli Stati membri; nonché	
b) eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui agli articoli 8, 9 o 27;	

Or. pl

Motivazione

I servizi resi e i versamenti effettuati dagli Stati membri, ma anche da paesi terzi, possono non solo creare un rapporto di dipendenza tra il funzionamento e le attività dell'Agenzia, da una parte, e l'esecuzione delle richieste concrete o la realizzazione delle aspettative del pagatore, dall'altra, ma anche pregiudicare l'obiettività e la qualità dei lavori dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 44
Articolo 22, paragrafo 2

2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della ***più ampia capacità*** giuridica ***riconosciuta alle persone giuridiche*** dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.	2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della ***personalità*** giuridica ***prevista*** dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Or. pl

Motivazione

Attualmente negli Stati membri dell'Unione vigono diverse disposizioni concernenti tale tipo di agenzia. L'emendamento riflette bene il senso primario dell'articolo ed evocherà una realtà in ciascuno Stato membro.

Emendamento presentato da Claire Gibault

Emendamento 45
Articolo 27, paragrafo 3

3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.	3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali ***e quella dei diritti del bambino*** nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

Or. fr

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 46
Articolo 30, paragrafo 3

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, può prorogare l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per un periodo non	3. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, può***, in casi specifici,*** prorogare l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per un

superiore a 18 mesi, in attesa della conclusione della procedura di selezione di cui al paragrafo 2.	periodo non superiore a 18 mesi, in attesa della conclusione della procedura di selezione di cui al paragrafo 2.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare ogni proroga del mandato di direttore, che potrebbe divenire la regola.